

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 03/06/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 12.10.2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio; ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 45 rate su 108 (come da quietanza in atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 63 rate residue; in data 17.12.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva.

Dal conteggio estintivo agli atti risulta già abbuonato l'importo di Euro 459,90 a titolo di "Commissioni della Mandataria/[...]".

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.069,55, "ovvero in quella diversa somma maggiore e/o minore che verrà accertata", di cui Euro 459,90 a titolo di "Commissioni a X per il perfezionamento" ed Euro 1.609,65 a titolo di "Provvigioni all'intermediario", nulla essendo ancora dovuto a titolo di "Commissioni a X per la gestione" già abbuonate (per Euro 459,90) in sede di estinzione anticipata; il tutto oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento e al

risarcimento del “maggior danno subito dal ricorrente, quantificato in Euro 321,00, per essere dovuto ricorrere lo stesso all’ausilio del proprio legale al fine di ottenere il rimborso di quanto dovutogli di diritto, in conseguenza del comportamento illegittimo dell’intermediario”.

Nelle controdeduzioni al ricorso l’intermediario resistente ha dato atto di aver rimborsato a parte ricorrente “tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d’Italia, dall’Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario”; ha sostenuto l’inapplicabilità al caso di specie dei principi espressi dalla sentenza c.d. “*Lexitor*”, rilevando l’inefficacia orizzontale nei rapporti tra privati della Dir. 2008/48/CE; ha eccepito la natura *up-front* e dunque la non rimborsabilità delle “Commissioni a x in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento” e delle “Provvigioni all’intermediario del credito”; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le condizioni economiche applicate al cliente contengono le “Commissioni a [...] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento”, le “Commissioni a [...] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento” e le “Provvigioni all’intermediario del credito”.

La commissione alla mandataria per la gestione del finanziamento è chiaramente volta a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l’intero svolgimento del rapporto sicché, tenuto conto dell’orientamento dei Collegi ABF formatosi su clausole di analogo tenore, deve giudicarsi *recurring*; tale natura non è peraltro controversa tra le parti, posto che l’importo di euro 459,90 abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo corrisponde alla quota non maturata di tale commissione.

Per consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, la commissione alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento va invece qualificata *up-front* posto che l’attività retribuita si esaurisce con la concessione del prestito e non sono previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci di prolungarsi oltre.

Anche la clausola “Provvigioni all’intermediario del credito” deve giudicarsi *up-front*; ciò alla luce della descrizione delle attività svolte dagli intermediari del credito – cui per orientamento condiviso dei Collegi in casi analoghi occorre riferirsi – contenuta nell’allegato al SECCI, versato in atti e del quale il cliente ha dichiarato di aver preso visione. Quivi l’“Agente in Attività Finanziaria” è descritto come “il soggetto iscritto nell’Elenco professionale, che propone i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti”, e l’“Intermediario ex Art. 106 TUB” come “il soggetto iscritto all’Albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti”.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-sexies TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”; e ancora che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	9	Tasso di interesse annuale	8,31%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,62%

rate pagate	45	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a X per perfezionamento				788,40	Upfront	37,62%	296,56		296,56
Commissioni a X per gestione				788,40	Recurring	58,33%	459,90	459,90	0,00
Provvigioni intermediario del credito				2.759,40	Upfront	37,62%	1.037,96		1.037,96
Totale				4.336,20					1.334,53

Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte istante (pari ad Euro 2.069,55) avendo quest’ultima domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*.

Spettano inoltre gli interessi legali, ma non già, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del prestito, bensì dalla data del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. coord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale (o ad ogni modo per il risarcimento di un presunto danno connesso alla necessità di ricorrere all’ausilio di un legale).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.335,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 15957 del 30 giugno 2021

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA